

..... c. AGENZIA ENTRATE DI

Onorevole
Commissione tributaria provinciale
di

RICORSO CONTRO RIFIUTO DI RIMBORSO

(imposta

Lo scrivente, dott., difensore e domiciliatario del, cod. fisc., come da procura speciale alle liti che è apposta in calce al presente atto, del quale costituisce parte integrante;

visto il rifiuto alla restituzione fatto notificare dall'Agenzia delle entrate di il (all. *sub* 1);

ai sensi degli artt. 18-21, e in particolare degli artt. 19, co. 1, lett. g), e 21, co. 2, D.lgs. 546/1992,

ricorre

avverso detto atto esponendo le circostanze e le argomentazioni che seguono.

Fatto e atto impugnato

- a) In data il contribuente ha presentato la dichiarazione annuale dei redditi conseguiti nel, come da ricevuta n. del (all. *sub* 2).
- b) Da tale dichiarazione e in conformità ai documenti allegati risulta un credito di Irpef/Irpeg per lire pari a euro e di Irap per lire pari a euro, di cui è stato chiesto il rimborso per l'intero importo a norma dell'art. 11, co. 3, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
- c) L'istanza di rimborso per..... è stata presentata il all'Agenzia delle entrate, Ufficio di in data ric. n. (all. *sub* 3).
- d) Sulla predetta istanza di rimborso l'Amministrazione ha opposto rifiuto con atto ricevuto il (all.) **oppure** rifiuto tacito alla restituzione protrattosi per oltre novanta giorni.

Motivi d'impugnazione

1. *L'evasione fiscale*, uno dei mali peggiori che affliggono l'economia e il costume del nostro Paese, è fenomeno a cui occorre attribuire significato e portata più ampi di quelli che tradizionalmente si fanno derivare dal manchevole concorso dei cittadini alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva (art. 53, co. 1, Cost.). Si è in presenza di un'evasione fiscale ogniqualvolta si verifica un *inadempimento dell'obbligazione tributaria*, ovvero di quel rapporto tra fisco e contribuente che ha per oggetto il pagamento di una somma di denaro avente natura d'imposta. Normalmente nell'obbligazione tributaria il fisco si presenta quale creditore e il contribuente quale debitore.

A partire dalla riforma tributaria del 1971, ma in misura crescente nell'ultimo decennio, l'indebolimento dell'amministrazione finanziaria (causato prevalentemente da un vuoto legislativo e

regolamentare a tutela della professionalità e organizzazione dell'amministrazione stessa) e il tentativo, peraltro corretto, di avvicinare i momenti della produzione del reddito e del prelievo fiscale, hanno trasferito gran parte degli obblighi della riscossione delle imposte dagli Uffici ai contribuenti.

Si è fatto così sempre più ricorso agli istituti della *ritenuta d'acconto* e dell'*acconto d'imposta*; quest'ultimo, salito dall'iniziale 75 all'attuale 98 o 99% (a seconda dei soggetti), potrebbe essere versato in misura inferiore sulla base di previsioni di minor reddito rispetto a quello del periodo precedente, ma indubbiamente la diminuzione è ostacolata dalla comminazione, in caso di erronea previsione, di una sanzione del 30%, ai sensi dell'art. 13, co. 1, D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Il diritto tributario è stato inoltre caratterizzato dall'introduzione del *credito d'imposta*, concesso per eliminare (ora, *rectius*, per ridurre) la doppia imposizione, e dalla progressiva *divaricazione fra reddito imponibile e reddito effettivo*, ottenuta con l'ineducibilità o il differimento della deducibilità di determinati oneri e spese.

La richiamata disciplina ha fatto sì che nell'obbligazione tributaria sempre più frequentemente il contribuente assuma la veste di creditore e il fisco quella di *debitore d'imposta*.

La successiva introduzione della compensazione e del conto fiscale hanno rappresentato strumenti destinati ad assorbire e facilitare il rimborso delle imposte a credito del contribuente, ma in molti casi sono risultati inidonei o insufficienti; si pensi alla non compensabilità del contributo sanitario nazionale, dei tributi comunali e all'impossibilità dei soci delle società di persone e delle società semplici professionali di usufruire del conto fiscale.

Poiché ambedue le parti dell'obbligazione tributaria «devono comportarsi secondo le regole della correttezza» e il debitore, chiunque esso sia, nell'adempire l'obbligazione «deve usare la diligenza del buon padre di famiglia» (*cf.* artt. 1175 e 1176 cod. civ.), occorre senza alcun timore e con identica fermezza condannare l'inadempimento dell'obbligazione tributaria, vuoi che inadempiente sia l'erario, vuoi che sia il contribuente. È insomma *evasore fiscale*, o a esso equiparabile, *tanto il cittadino che non paga le imposte, quanto l'erario che si rifiuti o ingiustificatamente ritardi la restituzione di quanto percepito in più del dovuto*.

Oltretutto è pertinente il rilievo che la scorrettezza e l'inadempimento dell'Amministrazione contribuiscono al *deterioramento del rapporto di fiducia* fra questa e gli amministrati e quindi alla diffusione dell'evasione fiscale *stricto sensu*.

Il ritardo, con cui l'amministrazione finanziaria effettua i rimborsi delle imposte versate in più è divenuto ormai proverbiale. A esso si aggiunge, con caratteristiche di maggiore gravità, il rifiuto (di norma tacito) di rimborsare quanto il contribuente abbia pagato in forza di una norma dichiarata successivamente illegittima o comunque inefficace: si pensi alle vicende che hanno riguardato le tasse di concessione governativa sulle società, l'Ilor sui redditi di lavoro autonomo, le imposte di registro inizialmente percepite sui decreti ingiuntivi relativi a crediti soggetti a Iva ecc. e oggi ai rimborsi delle imposte a credito del contribuente e delle spese legali di soccombenza. Insomma la storia insegna che lo Stato non solo è un evasore, ma persino un "incallito evasore fiscale".

L'evasione fiscale dello Stato può essere accertata e sanzionata solo dal Giudice, e in primo luogo dalle commissioni tributarie, le quali - con la stessa serietà con la quale agiscono contro i soggetti privati quando siano evasori - devono condannare l'amministrazione a rimborsare le imposte versate in eccedenza, a rifondere le spese del giudizio reso necessario dalla sua persistente inadempienza (art. 15, D.lgs. 546/1992) e a riconoscere al contribuente creditore gli interessi legali dal giorno della proposizione del ricorso, calcolati sugli interessi scaduti per ritardato rimborso (art. 1283 cod. civ.).

2. Ricopiare a seconda dei casi **MT2/27**, **MT2/30** o **MT2/32**, parte "In diritto" escluso l'ultimo punto.

3. Stabilisce l'art. 1283 cod. civ., *anatocismo*, che «gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi».

Condizioni pertanto per l'applicazione degli *interessi legali* del 3% (dall'1.1.2002) sul credito per interessi sono pertanto:

- che sia stata proposta domanda giudiziale e quindi che essi decorrano da tale proposizione: nel caso di specie, dalla notificazione del ricorso all'Agenzia (art. 20, co. 1, D.lgs. 546, cit.);
- che gli interessi siano scaduti: il calcolo pertanto deve essere effettuato su ciascun semestre intero a partire dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione (art. 44, co. 1 e 2, D.P.R. 602/1973);
- che gli interessi siano dovuti almeno per sei mesi: essi pertanto non saranno dovuti solo nell'improbabilissima ipotesi che la sentenza di codesta onorevole Commissione intervenga prima di sei mesi dalla proposizione del ricorso.

In ordine all'applicazione degli interessi al tasso legale dal giorno della presentazione del ricorso alla commissione tributaria di primo grado, si è pronunciata - in senso favorevole - la Commissione tributaria centrale (sez. XIV, 12 aprile - 12 giugno 1995, n. 2417, pres. Pietranera, rel. Acconcia) e, in sede d'interpretazione dell'art. 38 bis, co. 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, la Corte Costituzionale (19 luglio 1996, ord. n. 266, in G.U. 31 luglio 1996, n. 31). La tesi dell'applicabilità degli interessi anatocistici sulle imposte chieste a rimborso, in via generale, e sui crediti per Iva, in particolare, riflette ormai l'orientamento consolidato della Cassazione (sez. trib. 25 febbraio 2002, n. 2703; 1° marzo 2002, n. 2994; 27 marzo 2002, n. 4393; 12 aprile 2002, n. 5240; 20 maggio 2002, n. 7368).

La parte si onorerà quindi di presentare, in sede di memoria illustrativa, il calcolo sia degli interessi per ritardato rimborso, sia degli interessi legali anatocistici.

Oggetto della domanda

Richiamato quanto sopra esposto in fatto e in diritto,

c h i e d e s i

la *condanna dell'Agenzia al rimborso ex art. 69, D.lgs. 546/1992*, del credito del ricorrente rappresentato da:

euro (.....) a titolo d'*imposta versata in più, oltre interessi per ritardato rimborso d'imposta, interessi anatocisti* al tasso legale e le *spese di giudizio ex art. 15, D.lgs. cit.*, con riserva, quindi, di presentare tempestivamente la relativa nota.

Con osservanza.

.....,

(dott.)

Elenco *ex art. 24*, co. 1, D.lgs. cit., dei documenti da depositare nel fascicolo di parte *ex art. 22*, co. 4:

sub 1 - comunicazione di rifiuto alla restituzione notificata il

sub 2 - quadro di liquidazione delle imposte della dichiarazione dei redditi mod. / ... con ricevuta n.

sub 3 - istanza di rimborso presentata il a mezzo raccomandata a.r., allegata in fotocopia, ricevuta dall'Ufficio di il

sub 4 - ...

sub 5 - ...

Seguono **MT2/124**, Procura speciale alle liti, ed eventualmente **MT2/125**, Attestazione di conformità dell'atto depositato.